Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 28 giugno** — **Numero 153**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO.

Col 1° agosto 1919 sarà aperto presso l'Ufficio di resoconti delle sedute pubbliche del Senato un « Corso di stenografia meccanica » (Sistema Michela).

Il corso avrà la durata di sei mesi e sarà gratuito.

Dopo tre mesi di studio, gli allievi sosterranno un esame pratico di stenografia meccanica e coloro che daranno prova di aver tratto il miglior profitto dall'insegnamento saranno ammessi, quali avventizi, al godimento, per gli altri tre mesi di studio, di una indennità che sarà fissata dal Consiglio di presidenza. Al termine dei sei mesi, gli allievi potranno essere chiamati ad un esame di concorso per conseguire eventualmente la nomina a stenografi aggiunti.

Coloro che intendono partecipare al suddetto corso, dovranno farne domanda all'Ufficio dei resoconti del Senato, prima del 20 luglio p. v., presentando i seguenti documenti:

a) fede di nascita, da cui risulti l'età non superiore al 25 anni alla data del 31 luglio p. v.;

b) certificato di licenza liceale o d'Istituto tecnico od altro titolo equipollente o superiore.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al direttore dell'Ufficio dei resoconti od al capo-stenografo del Senato, dalle ore 9 alle 11 antimeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Roma, 27 giugno 1919.

Il direttore dell'Ufficio dei resoconti: *E. Gallina.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 1004 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 113 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e gli articoli 190 e 191 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, che unifica i bilanci degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e culti, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 190 e 191 del regolamento, approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono sostituiti i seguenti:

Art. 190. — Le quote di partecipazione di cui all'art. 113 della legge e gli onorari indicati negli articoli 9 e 11 della tariffa annessa, sono tenuti in evidenza nel registro prescritto dall'art. 200 del presente regolamento ed annotati in colonne speciali del libro giornale di cassa e cioè le quote anzidette fra le spese ordinarie dell'archivio e gli onorari fra le entrate e le spese delle gestioni speciali.

L'ammontare complessivo di tali quote ed onorari sarà mensilmente versato, assieme agli altri proventi dell'archivio, al fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno, nei modi e nei termini indicati nel precedente articolo 181 del presente regolamento e con le norme che saranno date dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 191. — Il conservatore provvederà al pagamento di dette quote e degli onorari, sulla istanza degli interessati, nei limiti delle somme accreditate a ciascun avente diritto, coi fondi che anticiperà il Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402.

Art. 2.

Le polizze di deposito costituite coi versamenti fatti alle sezioni di R. tesoreria delle quote di partecipazione e degli onorari saranno estinte a cura del Ministero di grazia e giustizia e il loro importo, con gli interessi maturati, sarà versato al fondo dei sopravanzi di cui all'art. 104 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Facta — Stringher.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 946. Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene istituito un Collegio di probiviri per le industrie poligrafiche, con sede in Catania e con giurisdizione sul territorio del Comune stesso.

N. 980. Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione « Peppino Franchi-Maggi », con sede nel comune di Pavia, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 981. Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Erminia Iadaresta », con sede nel comune di Santa Maria a Vico (Caserta), è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 982. Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione « Nob. comm. Luigi Guicciardi », con sede nel comune di Sondrio, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Giunta municipale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 988. Decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato lo statuto della Fondazione museo e biblioteca Guarnacci di Volterra, abrogandosi quello ora in vigore.

N. 989. Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il direttore del R. osservatorio astronomico di Brera in Milano, è autorizzato ad accettare il lascito disposto in favore dell'osservatorio medesimo dal conte dott. Carlo Frisiani e consistente nel busto dello zio del testatore Paolo Frisiani, astronomo, e nella somma di lire cinquemila.

N. 990. Decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza è autorizzato ad accettare la donazione fatta a suo favore dal cav. Ercole Alberghi, e consistente in una collezione d'oggetti d'arte, di antichità e di curiosità, nonchè nell'elargizione di capitali.

N. 992. Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la R. scuola di arte applicata all'industria di Fano è classificata di 2° grado, assumendo il nome di « R. scuola artistica industriale ».

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, nonchè l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale istituito con il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, per decidere sui compensi e sulle condizioni di liquidazione stabilite nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto stesso, è composto come segue:

Tommasi gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

De Feo gr. uff. Nicola, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, membro.

Appiani comm. Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Roma, id.
Bisoaro comm. Girolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, id.
Marracino comm. Alessandro, consigliere della Corte di cassazione di Roma, id.
Formica comm. Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Roma, id.
Calisse gr. uff. prof. Carlo, consigliere di Stato, id.
Merlini gr. uff. Luigi, id., id.
Giriodi gr. uff. Leone Massimo, id., id.
Concini nob. gr. uff. Concino, consigliere della Corte dei conti, id.
Bolla gr. uff. Marcello, id., id.
Dallari gr. uff. Luigi, id., id.
Cozza conte comm. ing. Luigi, ispettore superiore del genio civile, id.
Nicoli comm. ing. Nicolò, ispettore superiore delle ferrovie dello Stato, id.
Bernardini cav. prof. dott. Luigi di Ernesto, ispettore superiore tecnico delle manifatture dei tabacchi, id.

Il guardasigilli ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

FACTA — STRINGHER.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 29 maggio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).*

ALTEZZA!

Dei 20 consiglieri assegnati al Comune Fiorenzuola d'Arda ne rimangono in carica soltanto sette, e di questi, uno è impedito per servizio militare ed altri due non hanno mai partecipato ai lavori consiliari.

Non essendo possibile, in queste condizioni, il normale funzionamento dell'amministrazione, mentre gravi ed urgenti questioni sono da risolvere, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per far luogo alla gestione straordinaria di un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 20 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Ignazio Runcio-Alliata è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di Gran Croce Pietro Badoglio, sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Nei territori occupati del Trentino e della Venezia Giulia, in tutte le disposizioni di leggi, decreti, notificazioni, ordinanze, ecc., del cessato regime, riguardanti la commisurazione e la riscossione delle imposte dirette di qualsiasi specie, dei bolli, tasse e competenze, dei dazi doganali, delle imposte di consumo e produzione o di tutti gli altri tributi, con le relative addizionali, tanto se dovuti allo Stato quanto se dovuti alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti, le cifre indicate in corone e frazioni di corona, devono intendersi, con decorrenza dal 1° luglio 1919, espressi in lire e frazione di lira, alla pari.

Per le imposte dirette relative a periodi anteriori al 1° luglio 1919, anche se commisurate posteriormente, restano ferme, circa il ragguaglio della valuta, le disposizioni fin qui in vigore.

Per le tasse di qualunque specie, pagabili in via continuativa in base a commisurazioni eseguite anteriormente al 1° luglio 1919, il ragguaglio della valuta di cui nella prima parte del presente articolo avrà luogo soltanto a far tempo da detto giorno.

Art. 2.

Sono estese ai territori suddetti le disposizioni delle leggi del Regno contenute negli allegati seguenti autenticati dal segretario generale per gli affari civili e riguardanti rispettivamente:

a) tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

b) tasse di bollo sugli avvisi e manifesti al pubblico;

c) tasse di bollo sulle note o conti di trattorie, osterie, caffè ed altri esercizi pubblici;

d) tasse sui biglietti d'ingresso nei teatri e nei luoghi in cui si danno rappresentazioni ed altri pubblici trattenimenti;

e) contributi a favore della pubblica beneficenza;

f) tasse di bollo sugli involucri delle profumerie e delle specialità medicinali;

g) tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme e gioielli:

h) smercio della carta filigranata e bollata ordinaria a tassa fissa.

Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti dagli allegati.

Art. 3.

La pubblicazione dei testi delle leggi e dei decreti citati negli allegati si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei commissari civili del Trentino e della Venezia Giulia per essere depositato in ufficio e tenuto per trenta giorni consecutivi, durante l'orario normale di ufficio, a disposizione del pubblico.

Addì 17 giugno 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

Alligato **A.**

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919 le tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono stabilite in conformità della seguente tariffa:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE DOVUTE		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
1	*a*) **Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a sei mesi:**			
	quando la somma:			
	non supera lire 100	0 10	0 10	
	supera lire 100 e non lire 200	0 10	0 20	
	» 200 e non » 300	0 10	0 30	
	» 300 e non » 400	0 10	0 40	
	» 400 e non » 500	0 10	0 50	
	» 500 e non » 600	0 10	0 60	
	» 600 e non » 700	0 10	0 70	
	» 700 e non » 800	0 10	0 80	
	» 800 e non » 900	0 10	0 90	
	» 900 e non » 1.000	0 10	1 00	
	» 1.000 e non » 1.500	0 10	1 50	
	» 1.500 e non » 2.000	0 10	2 00	
	» 2.000 e non » 2.500	0 10	2 50	
	» 2.500 e non » 3.000	0 10	3 00	
	» 3.000 e non » 3500	0 10	3 50	
	» 3.500 e non » 4.000	0 10	4 00	
	» 4.000 e non » 4500	0 10	4 50	
	» 4.500 e non » 5.000	0 10	5 00	
	» 5.000 e non » 6.000	0 10	6 00	
	» 6 000 e non » 7.000	0 10	7 00	
	» 7.000 e non » 8.000	0 10	8 00	
	» 8.000 e non » 9.000	0 10	9 00	
	» 9.000 e non » 10.000	0 10	10 00	
	e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi 10 e quella graduale di lire 10, una lira in più per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire;			
	b) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi;	0 10	il doppio delle tasse suindicate	
	c) Cambiali ed altri effetti di commercio con data e scadenza in bianco, o mancanti dell'una o dell'altra.	0 10	il doppio delle tasse suindicate	
	Modo di pagamento:			
	Carta bollata e marche per cambiali o visto per bollo			
	È obbligatorio l'uso della carta bollata per le cambiali ed altri effetti di commercio			
	Quando le cambiali ed altri effetti di commercio siano per somma eccedente il limite a cui, secondo le disposizioni del regolamento, giunge la carta bollata, il complemento di tassa viene riscosso mediante l'applicazione di marche che devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte.			
	Quando le marche da applicare superino il numero di quattro, gli Uffici delle imposte riscuotono la differenza col visto per bollo			
	Le autorità di finanza di 1ª istanza possono però concedere agli Istituti di credito, ai banchieri ed ai commercianti, che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o modelli propri, stampati o litografati, le cambiali ed altri effetti di commercio, per qualsiasi somma, purchè sui detti modelli sia impressa l'indicazione dell'Istituto o della Ditta emittente			
	Note:			
	La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza			
	Non è dovuta tassa particolare di bollo per i fogli aggiunti alle cambiali ed agli effetti di commercio per scrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni, salvo per le girate il pagamento della tassa di cui all'art. 7 della presente tariffa			
	d) cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili all'estero		la metà delle tasse suindicate	
	Note:			
	Per cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno s'intendono anche quelli creati nei territori occupati contemplati nella presente disposizione.			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE DOVUTE		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
2	*a*) ordini in derrate; *b*) note di pegno di merci depositate nei magazzini generali; *c*) delegazioni mercantili; *d*) fatture accettate con obbligo di pagamento a termine; *e*) cessioni poste a piè delle fatture accettate o no; *f*) ogni altro atto contenente trasferimento in denaro o ricognizione di debito dipendente da operazioni commerciali in modo equivalente alle cambiali, comunque la forma non si presti alla girata	le stesse tasse come per le cambiali (articolo 1 della presente tariffa)		
	Modo di pagamento: Carta bollata o marche per cambiali o visto per bollo. Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte.			
3	Copie, seconde ed ulteriori di cambio:			
	a) quando la tassa di bollo della prima di cambio è superiore a L. 2,10	2 10	—	
	b) negli altri casi	come per la prima di cambio (articolo 1 della presente tariffa)		
	Modo di pagamento: Carta bollata per cambiali o marche a tassa fissa. Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte. Per la bollazione delle copie, delle seconde e ulteriori di cambio con la tassa fissa di L. 2,10, deve presentarsi all'ufficio delle imposte anche la prima di cambio, od una delle copie debitamente bollata, ovvero una dichiarazione dell'ufficio delle imposte, comprovante l'eseguito pagamento della maggior tassa graduale. La prima di cambio o la copia che viene presentata per giustificare il pagamento della tassa graduale deve essere in ogni parte concorde col duplicato presentato per la bollatura. Mancando una di queste condizioni, le copie, le seconde e le ulteriori di cambio sono soggette, oltre alla tassa fissa di quietanza, alla tassa graduale in ragione della somma espressa nelle medesime. *Note:* In questa tassa è compresa la tassa fissa di cent. 10 per la quietanza. Quando la prima e quelle per duplicato siano già state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato, non si applica la tassa fissa, ma quella graduale di cui all'art. 1 della presente tariffa.			
4	Assegni bancari:			
	a) emessi in conformità del Codice di commercio	0 20	—	
	b) emessi non in conformità del Codice di commercio . . .	le stesse tasse come per le cambiali (articolo della presente tariffa)		
	Modo di pagamento: Carta bollata per cambiali, marche a tassa fissa, bollo a punzone, o modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte. *Note:* Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza.			
5	Vaglia cambiari e fedi di credito degli Istituti di emissione del Regno: per ogni mille lire, all'anno			1,25
	Modo di pagamento: Virtuale. *Note:* La tassa viene liquidata e riscossa sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE DOVUTE		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
6	**Vaglia cambiari emessi da Istituti di credito o da privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che colla persona, che vi figura come traente, esista un precedente rapporto di conto corrente bancario, o un precedente atto o contratto che abbia generato a suo favore un credito di somma disponibile:**			
	Se la somma non supera L. 100	—	0 20	
	Quando la somma supera:			
	L. 100 e non L. 1,000.	—	0 30	
	L. 1,000 e non L. 5,000.	—	0 40	
	L. 5,000 e non L. 10,000.	—	0 50	
	L. 10,000	—	0 60	
	Modo di pagamento:			
	Marche o bollo a punzone.			
	Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte.			
	Note:			
	Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore, per ciascuna richiesta, a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 3 per cento sulla tassa dovuta.			
	Nella tassa graduale è compresa quella di quietanza.			
	Per i vaglia cambiari degli Istituti di emissione vedi art. 5 della presente tariffa.			
7	Girate sulle cambiali ed altri effetti di commercio, compresi gli assegni bancari emessi non in conformità al Codice di commercio e gli assegni circolari:			
	Per ciascuna girata, esclusa la prima quando la somma non supera le L. 500	—	0 10	
	Quando la somma supera:			
	L. 500 e non L. 1,000.	—	0 20	
	L. 1,000 e non L. 5,000.	—	0 30	
	L. 5,000 e non L. 10,000.	—	0 40	
	L. 10,000	—	0 50	
	Modo di pagamento:			
	Marche			
	Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte, possono essere apposte ed annullate dal girante mediante la scritturazione della firma apposta per la girata od altra firma ripetuta dallo stesso girante			
	Note:			
	Sono esenti da tassa le girate apposte sugli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio, sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione			
8	Cambiali ed altri effetti di commercio provenienti dall'estero:			
	a) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a sei mesi	come al numero 1 *a*), della presente tariffa		
	b) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi *c*) Cambiali ed altri effetti di commercio con data e scadenza in bianco e mancanti dell'una o dell'altra	come al numero 1 *b*), della presente tariffa		
	d) cambiali ed altri effetti di commercio in quanto siano stati assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine	0 10	la metà delle tasse suindicate	
	Modo di pagamento:			
	Marche a tassa graduale e visto per bollo			
	Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte			
	Si fa eccezione per le cambiali d'importo non superiori a lire diecimila o a lire cinquemila, secondo che la scadenza non ecceda od ecceda sei mesi. In questi casi le marche possono essere apposte dalla persona che per la prima volta fa uso della cambiale nei territori occupati e venire annullate con la firma in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della firma. La firma che annulla le marche deve essere apposta indipendentemente da quella inerente all'uso della cambiale			
	Note:			
	La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza.			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE DOVUTE		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
9	Girate sulle cambiali ed altri effetti di commercio, compresi gli assegni circolari provenienti dall'estero: per ciascuna girata, esclusa la prima. . . . . *Modo di pagamento:* Marche Le marche, oltrechè dagli uffici delle imposte, possono essere apposte ed annullate dal girante mediante la scritturazione della firma apposta per la girata od altra firma ripetuta dallo stesso girante *Nota:* Sono esenti da tassa le girate apposte sugli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio.	come al numero 7 della presente tariffa		
10	*Assegni bancari provenienti dall'estero:* *a*) emessi in conformità del Codice di commercio del Regno. *Modo di pagamento:* Marche o bollo a punzone Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici delle imposte, possono essere annullate con la firma della persona che vi appone la girata, il visto di presentazione o la quietanza o che ne fa altrimenti uso per la prima volta nel Regno, nel modo indicato all'art. 8 della presente tariffa *Nota:* Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza.	0 20	—	
	b) emessi non in conformità del Codice di commercio del Regno *Modo di pagamento:* Marche a tassa graduale o visto per bollo Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'ufficio delle imposte Si fa eccezione per gli assegni d'importo non superiore a lire diecimila o lire cinquemila, secondo che la scadenza non ecceda od ecceda i sei mesi, per i quali l'apposizione e l'annullamento delle marche oltrechè dagli Uffici delle imposte possono essere fatti nel modo indicato all'art. 8 della presente tariffa dalla persona che per la prima volta fa uso dell'assegno nel Regno. *Nota:* La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza.	0 10	le stesse tasse come per le cambiali provenienti dall'estero (art. 8 della presente tariffa)	
11	Vaglia cambiari provenienti dall'estero emessi da Istituti di credito o da privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che colla persona, che vi figura come traente, esista un precedente rapporto di conto corrente bancario, o un precedente atto o contratto che abbia generato a suo favore un credito di somma disponibile *Modo di pagamento:* Marche o bollo a punzone Quando la tassa venga, pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici delle imposte, possono essere apposte ed annullate da chi ne fa uso con la scritturazione od impressione della data *Nota:* Nella tassa graduale è compresa quella della relativa quietanza	come al numero 6 della presente tariffa		

Art. 2.

Per le contravvenzioni e delitti in materia di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio e per tutto quanto non è previsto nella presente ordinanza valgono le disposizioni del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *A*, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1114, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Art. 3.

Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle fin qui vigenti nei territori occupati, riferibilmente al trattamento tributario degli atti sopra specificati.

Art. 4.

Nei primi due mesi di applicazione delle presenti norme sarà consentito ancora l'impiego delle bianchette già in uso sotto il cessato regime nonchè l'estesa delle cambiali su carta libera, munita di marche da bollo.

Dal 1° settembre 1919 avranno completa ed esclusiva applicazione le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Addì 17 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

Allegato B.

Tasse di bollo sugli avvisi e manifesti al pubblico.

Art. 1.

A decorrere dal 1 luglio 1919 è stabilita una tassa di bollo sugli avvisi e manifesti al pubblico in conformità della seguente tabella:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE DOVUTE		
		Fisso	Graduali	Proporzionali
1	**Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sia giudiziaria che volontaria:**			
	a) **Avvisi in genere destinati a rimanere affissi per un sol giorno:**			
	per ogni foglio di carta di dimensione:			
	— non superiore a 25 decimetri quadrati	—	0 05	
	— non superiore a 70 decimetri quadrati	—	0 10	
	— non superiore ad un metro quadrato	—	0 20	
	— superiore ad un metro quadrato	—	0 30	
	b) **Avvisi in genere, destinati per la loro natura e per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:**			
	per ogni foglio di carta di dimensione:			
	— non superiore a 25 decimetri quadrati	—	0 10	
	— non superiore a 70 decimetri quadrati	—	0 20	
	— non superiore ad un metro quadrato	—	0 40	
	— superiore ad un metro quadrato	—	0 60	
	c) **avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi per un sol giorno:**			
	per ogni foglio di carta di dimensione:			
	— non superiore a 25 decimetri quadrati	—	0 10	
	— non superiore a 70 decimetri quadrati	—	0 20	
	— non superiore ad un metro quadrato	—	0 40	
	— superiore ad un metro quadrato	—	0 60	
	d) **avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli, e destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:**			
	per ogni foglio di carta di dimensione:			
	— non superiore a 25 decimetri quadrati	—	0 20	
	— non superiore a 70 decimetri quadrati	—	0 40	
	— non superiore ad un metro quadrato	—	0 80	
	— superiore ad un metro quadrato	—	1 20	
	Modo di pagamento:			
	Carta bollata, marche o bollo a punzone			
	Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici delle imposte, possono essere annullate direttamente dalla parte con la scritturazione o la impressione della data. Le marche da bollo applicate sugli avvisi stampati possono anche annullarsi imprimendo sulle medesime parte di una o più linee di stampa			
	Note:			
	Qualsiasi variante o aggiunta, comunque fatta, agli stampati e manoscritti già esposti al pubblico, importa il pagamento di una nuova tassa, nella misura dovuta per l'intero affisso.			
	Sugli stampati o manoscritti contenenti più avvisi distinti per le persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante tasse quanti sono gli avvisi, nella misura fissata per l'intera superficie del foglio che li contiene.			
	Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengano con unica richiesta presentati all'ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, è concessa la riduzione progressiva nel modo seguente:			
	del quinto fino a 1000 esemplari, detratti i primi cento:			
	i due quinti per ogni maggior numero oltre i mille.			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE DOVUTE		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
2	Avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta:			
	a) avvisi in genere:			
	Per ogni avviso di dimensione:			
	— non superiore a 25 decimetri quadrati	—	0 50	
	— non superiore a 50 decimetri quadrati	—	1 00	
	— superiore a 50 decimetri quadrati, per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato	—	2 00	
	La tassa è annuale, vale per l'anno solare in cui è pagata o non può essere superiore a L. 100			
	b) avvisi luminosi ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un trasparente od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo, ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati			
	Per ogni avviso di dimensione:			
	— non superiore a 25 decimetri quadrati	—	1 00	
	— non superiore a 50 decimetri quadrati	—	2 00	
	— superiore a 50 decimetri quadrati:			
	per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato	—	4 00	
	La tassa è annuale, vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 200.			
	c) tabelle e targhe concernenti o divieti di caccia, di affissione di transito e simili, o la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà;	—	si applicano a seconda dei casi le tasse di cui ai nn. 1 e 2	
	Modo di pagamento:			
	Sugli avvisi si applicano uno o più contrassegni metallici per un valore complessivo corrispondente alla tassa annuale dovuta. La vendita dei contrassegni è affidata agli Uffici delle imposte; la loro applicazione ai singoli avvisi è fatta a cura degli interessati.			
	Quando l'applicazione del contrassegno metallico venga riconosciuta dall'Amministrazione praticamente difficile, o quando la superficie degli avvisi sia superiore ai dieci metri quadrati, la tassa è percetta in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in doppio esemplare, dalle persone, o ditte, o imprese che vi hanno interesse all'Ufficio delle imposte del loro domicilio o sede.			
	Ogni avviso deve indicare nella parte inferiore, a sinistra, in carattere visibile la data e il numero della quietanza della tassa, e l'ufficio che l'ha rilasciata, fatta eccezione per le tabelle o targhe concernenti il divieto di caccia per le quali basta che la indicazione sia apposta sopra una tabella per ogni fondo o per ogni cento tabelle.			
	Quando gli avvisi debbono rimanere affissi per più anni l'indicazione della tassa pagata per il primo anno vale anche per gli anni successivi.			
	Fino a quando non sarà provveduto alla distribuzione dei contrassegni metallici la tassa per tutti gli avvisi verrà percetta in modo virtuale, come sopra.			
	È data facoltà al Segretariato generale per gli affari civili di consentire che la tassa sia corrisposta a mezzo di abbonamento annuale, quando il relativo importo non sia inferiore a lire mille annue. Per l'abbonamento deve stipularsi apposita convenzione da approvarsi dal Segretariato generale. In caso d'abbonamento cessa l'obbligo di che al terzo comma.			
	Note:			
	Gli avvisi dipinti su muri, pareti, steccati e simili, devono essere circoscritti da un poligono regolare, e la tassa è liquidata e percetta in ragione della superficie totale di esso.			
	Nel caso che l'avviso non sia in tal modo circoscritto, tutta la superficie è considerata per l'applicazione della tassa.			
	Se gli avvisi vengono denunziati in numero non inferiore a cento esemplari identici per dicitura, forma e dimensioni è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa corrispondente a 100 avvisi. Quando la denunzia si riferisca ad oltre cento avvisi, la riduzione da calcolarsi in misura unica per tutti gli avvisi, è aumentata del 5 per cento per ogni centinaio completo, fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 40 0/0.			
	Per gli avvisi di identica dicitura e forma riguardanti una stessa ditta, quando l'importo della tassa non sia inferiore a lire 500 è concessa la riduzione del 10 per cento.			
	Quando l'importo sia superiore a lire 500 la riduzione è aumentata del 5 per cento per ogni 500 lire complete, fino a che non si oltrepassi la riduzione massima del 40 per cento.			

Art. 2.

Sono esenti da tassa di bollo:

a) gli stampati e manifesti affissi al pubblico da parte delle autorità provinciali e comunali e dalle Camere di commercio quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica patrimoniale;

b) gli avvisi al pubblico per inaugurazione di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali e provinciali, per apertura di scuole private gratuite, e gli avvisi pubblicati da Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali;

c) gli avvisi o manifesti al pubblico dei Comitati della Croce Rossa, dei Comitati di azione civile, come pure quelli di Società e di privati in quanto siano diretti ad alleviare i danni provenienti dalla guerra;

d) le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio;

e) le iscrizioni apposte sui monumenti e sulle lapidi funerarie.

Art. 3.

Per le contravvenzioni alle norme che regolano la tassa di bollo sugli avvisi e manifesti al pubblico e per tutto quanto non è preveduto nella presente ordinanza, valgono le disposizioni del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, alleg. *A*, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1114, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Ai funzionari, ufficiali ed agenti che abbiano accertate contravvenzioni compete la terza parte del prodotto delle multe.

Addì 17 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

Allegato C.

Tassa di bollo sulle note o conti di trattorie, osterie, caffè ed altri esercizi pubblici.

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1919 ogni nota o conto di importo non inferiore ad una lira per vivande consumate nei ristoratori, nelle trattorie, nelle osterie, nelle rosticcerie, nei caffè e in qualsiasi altro pubblico esercizio, come pure nei circoli (*clubs*) che somministrano ai soci vivande da consumare nella sede o in locali annessi, è assoggettato a tassa di bollo, sotto la responsabilità degli esercenti o dei presidenti o direttori dei circoli e a carico degli avventori.

Tale tassa è stabilita in centesimi cinque per conti emessi da esercenti aventi sede in Comuni di popolazione inferiore a 25.000 abitanti, e in centesimi dieci per quelli emessi da esercenti aventi sede negli altri Comuni.

Art. 2.

Agli esercenti, ai presidenti o direttori dei circoli ed ai loro dipendenti è fatto obbligo di redigere le note o conti per iscritto, usando esclusivamente foglietti di carta preventivamente bollati in conformità dell'art. 3, e di farne consegna agli avventori.

È vietato di rendere il conto a voce o di scrivere le note o conti su lavagne, su tavole, su piatti o in altro modo e con altro mezzo che permetta comunque di evitare l'impiego del foglietto bollato.

È inoltre vietato di adoperare foglietti che siano bollati in modo diverso da quello stabilito colla presente ordinanza e di adoperare foglietti che portino traccia di uso precedente.

Gli esercenti sono tenuti ad esporre nei locali di esercizio, in luogo visibile agli avventori, una tabella con la leggenda: « Su ogni conto d'importo non inferiore ad una lira è dovuta la tassa di bollo ». Lo stesso obbligo è fatto ai presidenti o direttori dei circoli di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Agli esercenti ed ai presidenti o direttori dei circoli di cui all'articolo 1 è imposto l'obbligo di far bollare preventivamente per ogni quadrimestre dell'anno, un numero di foglietti predisposti a loro cura, a stampa o con altro sistema d'impressione, per uso di note o conti.

I foglietti debbono avere l'indicazione della ditta e del locale di esercizio e debbono essere fatti bollare per ogni quadrimestre nelle quantità minime appresso indicate:

Esercizi di 1ª classe (che paghino per imposta sull'industria un importo erariale annuo non inferiore a L. 300) foglietti 4000.

Esercizi di 2ª classe (che paghino per imposta sull'industria un importo erariale annuo non inferiore a L. 60) foglietti 2400.

Esercizi di 3ª classe (che paghino per imposta sull'industria un importo erariale annuo inferiore a L. 60) foglietti 500.

Circoli (*clubs*) foglietti 200.

Quando nel corso del quadrimestre la scorta dei foglietti preventivamente bollati sia ridotta ad un decimo delle quantità rispettivamente sopra indicate, l'esercente è tenuto a far bollare altri foglietti.

Quando la prima bollazione per un nuovo esercizio venga legittimamente richiesta a quadrimestre già incominciato, il numero minimo di foglietti può essere ridotto in proporzione dei giorni che ancora restano a trascorrere fino al termine del quadrimestre.

Art. 4.

In caso di mancanza momentanea dei foglietti di cui al primo comma dell'art. 3, possono gli esercenti fare uso di fogli di carta filigranata bollata a tassa fissa da centesimi 5 e da centesimi 10.

Art. 5.

In caso di inadempimento all'obbligo della bollazione preventiva quadrimestrale nelle quantità minime indicate nell'art. 3, l'Ufficio delle imposte inscrive d'ufficio in apposito libro debitori, allo spirare del primo mese di ogni quadrimestre, a titolo di penale, l'importo della tassa corrispondente.

L'Ufficio ne manda avviso all'esercente e procede, dopo dieci giorni dall'avviso, alla riscossione coattiva della penale stessa.

Il pagamento di detta penale non esonera l'esercente dalle pene pecuniarie di cui al presente articolo, per note o conti rilasciati senza l'uso dei foglietti bollati, nè gli conferisce alcun diritto ad ottenere la bollazione di un corrispondente numero di foglietti predisposti per note o conti.

Per ogni nota o conto rilasciato senza l'impiego del prescritto foglietto bollato, e per ogni altra infrazione alle disposizioni del presente capo, gli esercenti incorrono nelle seguenti pene pecuniarie:

Esercenti di 1ª classe e circoli (*clubs*), L. 50.
Esercenti di 2ª classe, L. 30.
Esercenti di 3ª classe, L. 10.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene anzidette, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita, in via giudiziaria o in via amministrativa, una precedente contravvenzione alle disposizioni stabilite col presente capo, l'autorità provinciale di finanza, in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione, di cui essa riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del locale per un periodo da tre a trenta giorni.

Eguale provvedimento può l'autorità provinciale di finanza promuovere nei casi gravi.

Art. 6.

Per tutto quanto non è previsto o diversamente stabilito negli articoli precedenti valgono le disposizioni del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135 all. *A* modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1114, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, numero 1908.

Addì 17 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

Allegato D.

Tassa sui biglietti d'ingresso nei teatri e nei luoghi in cui si danno rappresentazioni ed altri pubblici trattenimenti.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919 l'ingresso ai teatri, quando vi si danno rappresentazioni drammatiche o vi si eseguiscono opere in musica od operette, è soggetto ad una speciale tassa di bollo, pagabile in modo virtuale.

L'ingresso ai teatri ed altri luoghi chiusi nei quali si danno rappresentazioni cinematografiche, concerti di musica vocale e strumentale, spettacoli di varietà, esposizioni artistiche, scientifiche o industriali, giuochi, esercizi o gare di qualsiasi natura; come pure l'ingresso ai caffè-concerti, ai ridotti ed ai casini delle stazioni balneari e idroterapiche e, in genere, a tutti i luoghi nei quali si danno pubblici spettacoli cui si accede a pagamento, è soggetto ad una tassa di bollo pagabile mediante l'impiego di biglietti posti in vendita dallo Stato.

L'ingresso nelle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi, è soggetto alla tassa di cui al secondo comma quando vi si danno rappresentazioni cinematografiche, alla tassa indicata nel primo comma quando vi si danno spettacoli di altro genere.

Art. 2.

La tassa di che al primo comma dell'articolo precedente è stabilita come appresso:

Biglietti d'ingresso, e biglietti o fogli per abbonamento e per locazione di sedie, loggie, palchi e simili.

Nei teatri quando vi si danno rappresentazioni drammatiche o musicali.

In baracche, tende od altre costruzioni trasportabili di esercenti girovaghi per spettacoli od altri trattenimenti diversi dalle rappresentazioni cinematografiche:

per ogni cento lire del prodotto lordo quotidiano, compresi gli abbonamenti, ancorchè non vi sia rilascio di biglietti o fogli, L. 12,50.

Questa tassa si accerta in modo diretto o mediante convenzione di abbonamento con le norme da determinarsi dal Segretariato generale per gli affari civili ed è pagata dall'impresario, dall'appaltatore o dall'esercente.

Art. 3.

La tassa di che al secondo comma dell'art. 1 è stabilita come appresso:

Biglietti d'ingresso nei teatri classificati o no, ed altri luoghi chiusi comprese le baracche, tende od altre costruzioni trasportabili di esercenti girovaghi in cui si danno spettacoli cinematografici e biglietti d'ingresso nei teatri classificati o no, e negli altri luoghi chiusi.

Biglietti ordinari:

Per ogni rappresentazione e per ogni persona:

Quando il prezzo, compresa la tassa, non supera centesimi 15, L. 0,03.

Quando il prezzo, non compresa la tassa, supera:
- centesimi 15 e non centesimi 50, L. 0,05;
- centesimi 50 e non una lira, L. 0,10;
- una lira e non due lire, L. 0,20;
- due lire e non tre lire, L. 0,40;
- tre lire e non quattro lire, L. 0,60;
- quattro lire e non cinque lire, L. 0,80;
- cinque lire e non sette lire, L. 1,20;
- sette lire e non dieci lire, L. 2,40;
- dieci lire e non venti lire, L. 3,60;
- venti lire, L. 5.

Biglietti speciali per accesso ai palchi, barcaccie e simili reparti a più posti:

Per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati:

quando il prezzo del palco, barcaccia o simili reparti, non compresa la tassa, non supera tre lire, L. 0,60;
- supera tre lire e non cinque lire, L. 1,20;
- supera cinque lire e non dieci lire, L. 2,40;
- supera dieci lire e non venti lire, L. 3,60;
- supera venti lire, L. 5.

I biglietti bollati vengono posti in vendita dallo Stato, a mezzo degli uffici delle imposte.

Per l'applicazione della tassa, di cui all'art. 4 della tariffa speciale (allegato A), quando venga percepito un prezzo a parte, oltre a quello d'ingresso, per l'occupazione di posti speciali, come sedie, poltrone, loggie, gallerie e simili, il costo dei biglietti è determinato in base al prezzo complessivo pagato per l'occupazione del posto.

A tale effetto, per ciascuna categoria di posti, deve essere distribuito un unico biglietto bollato corrispondente al costo dell'ingresso del posto speciale e di qualsiasi altro eventuale supplemento di prezzo.

Indipendentemente dalla tassa di bollo che ogni persona è tenuta a pagare sul biglietto d'ingresso, è dovuta per la locazione di palchi, barcaccie od altro simile riparto, qualunque sia il numero di posti, la tassa indicata nel presente articolo.

Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili, non si tiene conto, agli effetti della tassa, e tutti coloro che di tali riduzioni usufruiscono debbono essere, per ogni rappresentazione, muniti di un biglietto con bollo corrispondente al costo del biglietto ordinario. In caso di abbonamento i biglietti bollati possono essere consegnati in anticipazione per tutte le rappresentazioni per cui l'abbonamento vale.

Per i biglietti a prezzo ridotto che si vendono ai militari di truppa ed ai ragazzi la tassa è commisurata al prezzo ridotto pagato.

Nel concorso di speciali circostanze il Segretariato generale per gli affari civili può consentire che la tassa venga pagata in modo virtuale mediante accertamento diretto del numero dei biglietti venduti.

Art. 4.

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari sono esenti da tassa, ma quando gli spettacoli o trattenimenti formino corso o serie e siano dati in locali di determinata capacità di posti, il numero delle tessere esenti da tassa non può eccedere il cinque per cento del numero dei posti disponibili nel locale.

L'elenco dei titolari delle tessere gratuite viene comunicato all'ufficio delle imposte alla fine di ciascun trimestre quando si tratti di spettacoli o trattenimenti che formino corso o serie, e prima dell'inizio dello spettacolo o trattenimento in ogni altro caso.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore deve essere pagata la tassa dovuta in ragione del prezzo del posto da occupare, mediante rilascio di corrispondente biglietto bollato.

Gli impresari hanno l'obbligo di consegnare all'ufficio delle imposte del distretto due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, per la vigilanza sull'applicazione della legge. Queste tessere non vengono computate nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del comma primo del presente articolo.

Art. 5.

Sui biglietti bollati venduti dall'Amministrazione gli impresari debbono imprimere l'indicazione del cinematografo, teatro o altro luogo in cui lo spettacolo o trattenimento viene eseguito od il nome dell'esercente, il prezzo del posto e la data corrispondente a quella per cui serve il biglietto.

L'indicazione del prezzo del posto può sostituirsi con l'indicazione della categoria di posti cui serve il biglietto: la data può sostituirsi col numero d'ordine continuativo che deve figurare tanto sul biglietto quanto sulla corrispondente matrice.

I biglietti che si consegnano in anticipazione agli abbonati dovranno essere sempre numerati ed avere inoltre a tergo l'indicazione di abbonato.

Art. 6.

Il distacco del biglietto dalla matrice deve farsi soltanto all'atto della vendita.

La matrice deve essere trattenuta dall'impresario ed il biglietto consegnato all'acquirente.

Al momento dell'ingresso il biglietto deve essere lacerato in due parti in modo che ne resti divisa per metà la marca di bollo che vi è impressa; una parte è trattenuta dall'impresario, l'altra consegnata allo spettatore.

Art. 7.

Nel caso in cui i prezzi d'ingresso a varie categorie di posti, per essere soggetti alla stessa tassa, importino l'uso d'identico biglietto bollato, è consentito agli impresari di consegnare agli spettatori, insieme al biglietto bollato, una contromarca indicante il posto da occuparsi. Questa indicazione deve figurare anche sul biglietto bollato.

Art. 8.

È proibito:

1° di vendere biglietti bollati non interi o composti di parti di uno o diversi biglietti, ovvero di adoperare biglietti bollati che portino traccie di precedente uso;

2° di fare uso di biglietti con bollo insufficiente;

3° di alterare con impressioni o perforature la marca impressa sul biglietto.

Art. 9.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 1 e 8 sono punite con la pena pecuniaria di L. 60 per ogni biglietto o tessera.

Quando siano ammesse allo spettacolo persone sfornite di biglietto bollato, o di tessera regolarmente rilasciata a termini dell'art. 4, sono dovute tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto. Le dette penali sono sempre a carico dell'impresario.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita, in via giudiziaria o in via amministrativa, una precedente contravvenzione alle disposizioni stabilite nel presente allegato, l'autorità provinciale di finanza, in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione di cui essa riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del locale.

Eguale provvedimento può l'autorità promuovere nei casi gravi.

Art. 10.

Nei casi di chiusura del locale promossa dall'autorità provinciale di finanza, ai termini del precedente articolo, nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso locale o parte di esso per alcuno degli spettacoli o trattenimenti previsti nell'art. 1, secondo comma, se prima non sia stato versato all'ufficio delle imposte l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

Art. 11.

È devoluta ai Comuni la metà del prodotto delle tasse previste dalla presente ordinanza, dedotto da tale metà il 5 per cento per spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento viene effettuato a cura dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12.

Per tutto quanto non è previsto o diversamente stabilito negli articoli precedenti valgono le disposizioni del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135 alleg. *A*, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1114, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1903.

Addì 17 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

Allegato E.

Contributo a favore della pubblica beneficenza.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919 è istituito a favore della pubblica beneficenza un contributo in ragione di centesimi 10 per ogni lira o frazione di lira del prezzo d'ingresso o d'abbonamento, al netto della tassa di bollo, agli spettacoli e trattenimenti che si danno nei teatri e negli altri luoghi chiusi indicati nell'art. 1 del precedente allegato *D*.

Art. 2.

Sono esclusi dal contributo di beneficenza gli ingressi di prezzo non superiore a 50 centesimi.

Il contributo di beneficenza dovrà dagli impresari, appaltatori ed esercenti degli spettacoli versarsi anticipatamente agli uffici delle imposte insieme alle tasse in relazione ai prezzi d'ingresso.

Di detto contributo gli impresari, appaltatori ed esercenti si rivarranno all'atto della vendita del biglietto, riscuotendolo assieme al prezzo ed alla tassa di bollo.

Art. 3.

Alle infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono applicabili le sanzioni penali di cui al precedente allegato *D*.

Ai funzionari ed agenti scopritori delle contravvenzioni spetta la partecipazione in ragione della metà del prodotto.

Addì 10 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

Allegato F.

Tassa di bollo sugli involucri delle profumerie e delle specialità medicinali.

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1919 sono soggetti a tassa di bollo le scatole, pacchetti, bottiglie, vasi, fiale od altri involucri o recipienti contenenti:

a) essenze, estratti, acqua per toeletta, cosmetici, vaselina, petroli ed olii da capelli, pomate e tinture per capelli, dentifrici, paste da denti, saponi anche non profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza o articolo usato o applicato come profumo o cosmetico, fabbricato od importato nel Regno per essérvi venduto;

b) medicinali, preventivamente confezionati, come pastiglie, pillole, granelli, capsule, fialette per iniezioni, vini, sciroppi, elisiri, sali di acque minerali, olii emulsionati ed ogni altra simile specialità usata od applicata come medicamento, che sia fabbricata od importata nel Regno per esservi venduta anche a mezzo di persone non autorizzate all'esercizio di farmacia.

La tassa è stabilita per ogni oggetto: quando il prezzo (tassa non computata) supera cent. 20 e non 50, L. 0,05;

quando il prezzo (tassa non computata) supera cent. 50, per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10.

All'uopo tutti i prodotti di prezzo superiore a cent. 20 debbono essere contenuti in recipienti o ricoperti da involucro, e portare all'esterno dell'uno o dell'altro l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico in corrispondenza alla tassa pagata.

La tassa è corrisposta in modo ordinario mediante applicazione sugli involucri o recipienti di fascette bollate vendute dall'Amministrazione, ed in modo virtuale mediante abbonamento.

La tassa è sempre a carico degli acquirenti.

Art. 2.

Agli effetti della tassa sono considerati come specialità medicinali quei prodotti usati o applicati come medicamenti ai quali i fabbricanti annettono una denominazione particolare, o che portano, oltre il nome tecnico, denominazioni aggiuntive, o dei quali i fabbricanti proclamano la priorità d'invenzione o la proprietà esclusiva o ne affermano, con avvisi, manifesti, etichette od altro mezzo, la superiorità.

Non sono considerati come specialità i medicinali preventivamente confezionati o preparati dai farmacisti esclusivamente per

la vendita al minuto alla loro clientela, purchè non rechino alcuna denominazione particolare all'infuori di quella tecnica ed il nome del farmacista vi figuri semplicemente in testa o in calce all'etichetta colle forme d'uso per le intestazioni commerciali.

Art. 3.

Le fascette bollate devono essere applicate, a cura del fabbricante o dell'importatore, con sostanze atte ad attaccarle solidamente in guisa da aderire completamente alla superficie sottostante e da impedire che venga estratto il prodotto dall'involucro o dal recipiente senza rompere la fascetta.

L'applicazione delle fascette ai prodotti fabbricati nei territori occupati è obbligatoria quando i prodotti vengano estratti dalle fabbriche e deve farsi prima della loro estrazione.

Quando si tratti di fabbriche, i cui locali siano attigui o comunicanti con luoghi di vendita, l'applicazione delle fascette è obbligatoria non appena compiuta la fabbricazione indipendentemente dal momento in cui segua l'estrazione dei prodotti.

Per i prodotti importati dall'estero l'applicazione delle fascette deve farsi immediatamente all'atto dell'arrivo se questi sono introdotti in luoghi di vendita, od in depositi attigui, o comunicanti con essi; entro otto giorni dalla data dell'arrivo se sono introdotti in depositi non attigui nè comunicanti con luoghi di vendita.

È vietato di applicare la fascetta non intiera o composta di parti di una o diverse fascette, ovvero di applicare fascette che portino traccia di precedente uso.

All'atto della vendita dei prodotti al pubblico le fascette bollate devono essere annullate direttamente dal venditore con la scritturazione od impressione della data di vendita da apporsi sull'impronta del distintivo della fascetta.

Art. 4.

Per i prodotti opoterapici, i sieri vaccini e simili, pei quali sia decorso il termine assegnato per la loro attività, è concesso il cambio delle fascette bollate, purchè vengano dai fabbricanti presentati i prodotti entro tre mesi dalla scadenza di detto termine all'ufficio delle imposte con la fascetta intatta.

Il cambio delle fascette è consentito anche nel caso di alterazioni dei prodotti suindicati.

Art. 5.

Agli acquirenti di fascette bollate per un importo non inferiore a lire dieci per ciascuna richiesta è accordata la riduzione del cinque per cento a titolo di indennizzo per eventuali rotture e perdite.

Art. 6.

Sui prodotti destinati a campionario dei viaggiatori di commercio o su quelli per esposizione in vetrine, può essere consentita l'applicazione della fascetta bollata in modo diverso da quello prescritto dall'art. 3 sempreché l'applicazione della fascetta venga fatta presso un ufficio del registro del Regno, il quale identificherà gli involucri o recipienti mediante cordoncino reso inamovibile con suggello di piombo.

Art. 7.

Il Segretariato generale per gli affari civili ha facoltà di ammettere al pagamento della tassa in modo virtuale, mediante abbonamento, con le norme di cui agli articoli 114 e 115 del testo unico della legge sulla tassa di bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, all. *A*, i fabbricanti nazionali ed esteri di profumerie e specialità medicinali quando la tassa da corrispondersi in un anno da ciascun fabbricante non sia inferiore a L. 10.000.

Art. 8.

Sono esclusi dall'applicazione della tassa:

a) tutti i prodotti che si vendono al pubblico a prezzo non superiore a centesimi 20;

b) i saponi comuni non profumati, compresi quelli contenenti pomice, silice o altre materie terrose, per usi domestici o industriali, purchè non macinati, e venduti al pubblico in pezzi di forma parallelepipeda, di qualsiasi dimensione, a spigoli vivi, anche se con marchi o nomi di fabbrica impressi a stampo. Cessa però la esenzione quando siano venduti in tavolette o panetti, in palle, in polvere, in forma di frutta od altre simili;

c) le medicature asettiche od antisettiche;

d) i sieri profilattici e curativi di riconosciuta efficacia;

e) i campioni delle specialità medicinali destinati ai medici, purchè sulla etichetta e sull'involucro esterno portino la leggenda « Campione gratuito per i medici del quale è vietata la vendita »;

f) le profumerie e le specialità medicinali esportate all'estero, ma tali prodotti da esportare non possono uscire dalle fabbriche se non con diretta destinazione ad una località sede di dogana di confine, o devono essere, durante il trasporto dalla fabbrica alla dogana, accompagnati sempre da apposita bolletta di legittimazione.

Art. 9.

L'infrazione alle disposizioni degli articoli 1 a 3 è punita con una pena pecuniaria in ragione del decuplo delle tassa, commisurata sul numero degli involucri o recipienti non regolarmente assoggettati a tassa, esistenti nei locali di deposito o di vendita. In ogni caso la pena non può essere minore di lire cento.

Ai funzionari, ufficiali ed agenti che abbiano accertate le contravvenzioni compete la terza parte del prodotto netto delle multe.

Addì 17 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

Allegato G.

Tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme e gioielli.

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1919 è estesa a tutti i territori occupati del Trentino e della Venezia Giulia l'Ordinanza 14 luglio 1917 con le norme contenute nella circolare 15 luglio 1917, numero 71,266 (Documento 665) del Segretariato generale per gli affari civili diretta ai commissari civili e ai giudici distrettuali.

Art. 2.

Le dichiarazioni prescritte dall'art. 1 della circolare di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate entro il 31 agosto 1919.

Art. 3.

Ai funzionari, ufficiali ed agenti che abbiano accertate contravvenzioni alle norme concernenti la tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme e gioielli compete la terza parte del prodotto netto delle multe.

Addì 17 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

APPENDICE.

663.

Tassa di bollo sulla vendita al pubblico di oggetti preziosi.

Ordinanza 14 luglio 1917.

Art. 1.

Nei territori occupati dal R. esercito è istituita, a decorrere dal 1° agosto 1917, una tassa straordinaria di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli, perle, vasellami e posaterie d'oro o argento, orologi d'oro e, in genere, di oggetti confezionati con metalli preziosi, eccettuati gli oggetti d'argento di prezzo non superiore a L. 25, quelli d'oro di prezzo non superiore a L. 10 e le fedi matrimoniali, consistenti in una semplice verga d'oro senza ornamento in pietre o perle di qualsiasi specie.

La tassa è commisurata sul prezzo di vendita di ciascun oggetto secondo la scala seguente:

sulle vendite per prezzo superiore a L. 5000 il 12 0[0;
sulle vendite per prezzo da L. 1001 a L. 5000 il 9 0[0;
sulle vendite per prezzo da L. 101 a L. 1000 il 6 0[0;
sulle vendite per prezzo fino a L. 100 il 3 0[0.

Le note, i conti e le fatture commerciali dovranno indicare di-

stintamente l'ammontare del prezzo di vendita e quello della tassa corrispondente.

La tassa non è dovuta sulle vendite fatte direttamente dai privati proprietari degli oggetti anche a chi li acquista per farne commercio, sulle vendite fatte dai fabbricanti degli oggetti stessi alle persone che ne esercitano il commercio, e per le vendite che i Monti di pietà fanno delle cose pignorate.

Art. 2

Il Segretariato generale per gli affari civili è autorizzato ad emanare le norme per il pagamento e la riscossione della tassa e fissare le penalità per le contravvenzioni.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: CADORNA.

665.

Tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioie e di oggetti confezionati con metalli preziosi.

Circolare 15 luglio 1917, n. 71266, ai commissari civili, ai giudici distrettuali.

Con ordinanza 14 corrente (doc. 663) del Comando supremo è stata istituita, di conformità alle disposizioni vigenti nel Regno, la tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli ed oggetti confezionati con metalli preziosi.

In applicazione dell'art. 2 dell'ordinanza stessa, che conferisce a questo Segretariato generale la facoltà di emanare le norme per il pagamento e la riscossione della tassa e di fissare le penalità per le contravvenzioni, si dispone:

1. Tutti coloro che esercitano il commercio delle cose indicate all'art. 1 della citata ordinanza entro il 31 luglio corr. o nel termine di 15 giorni dalla data di apertura del relativo esercizio, fisso od ambulante, devono farne dichiarazione al commissario civile del distretto politico ove ha sede l'esercizio o domicilio il dichiarante.

La dichiarazione, in carta libera ed in doppio esemplare, deve contenere:

a) il nome, cognome e paternità dell'esercente o la denominazione della ditta;

b) l'indicazione della località (Comune, via o piazza e numero civico) in cui viene esercitato il commercio, tanto se trattisi di negozio aperto al pubblico, quanto se trattisi di domicilio privato; coloro che esercitano il commercio negli alberghi e stabilimenti pubblici, devono indicare anche il loro domicilio abituale;

c) la data e la firma dell'esercente o rappresentante la ditta.

In caso di morte del commerciante ed entro quindici giorni dal decesso i suoi eredi debbono rinnovare in nome proprio la dichiarazione, nel caso intendano proseguire nell'esercizio, o denunciarne la cessazione.

Anche il trasferimento dell'esercizio deve essere notificato prima della sua apertura nel nuovo locale.

Il commissario civile prende nota a data corrente della dichiarazione, su apposito registro e ne restituisce un esemplare all'interessato con gli estremi della registrazione.

2. L'esercente deve tenere un registro-giornale delle operazioni di vendita, vidimato e bollato in ogni parte dal commissario civile, per indicarvi di seguito, e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei compratori, la data dell'operazione e il prezzo pattuito, distintamente per ciascun oggetto venduto.

In apposita colonna ed accanto ad ogni prezzo di vendita riporterà l'ammontare della tassa erariale, da liquidarsi applicando una sola aliquota, quella stabilita per la corrispondente classe imponibile dall'art. 1° dell'ordinanza succitata.

Nel calcolo della tassa le frazioni di lira si debbono arrotondare di cinque in cinque centesimi.

Per ciascuna di tali vendite è obbligatorio il rilascio della nota o fattura all'acquirente: questa deve contenere le stesse indicazioni del registro-giornale.

Sulle note o fatture è dovuta la tassa di quietanza vigente nei territori occupati di centesimi 2 per gli importi da oltre L. 20 fino a L. 100 e di centesimi 10 per gli importi oltre L. 100.

3. La colonna del registro-giornale destinata all'indicazione della tassa, in fine di ogni mese o in occasione di cessazione ed interruzione d'esercizio, deve essere chiusa o totalizzata dal commerciante.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese l'esercente presenterà al commissario civile una copia in carta libera del proprio registro-giornale contenente l'indicazione di tutte le operazioni di vendita compiute nel mese precedente, e verserà l'importo delle corrispondenti tasse di bollo, ritirandone ricevuta, esente da bollo, che dovrà essere conservata dal commerciante e i cui estremi devono essere trascritti sul registro-giornale di fronte al totale del mese o del periodo cui si riferiscono.

Le copie del registro-giornale munite del visto del commissario civile e corredate dell'importo delle tasse riscosse, a mezzo di vaglia postali di servizio intestati alla tesoreria provinciale di Udine, saranno mensilmente trasmesse al Segretariato generale.

Nel caso di mancate vendite nel mese o nel periodo anteriore alla chiusura o interruzione dell'esercizio, i commercianti sono tenuti, nello stesso termine stabilito per la consegna della copia del registro giornale, a produrre dichiarazione negativa ed a tal uopo il commissario civile può sempre chiedere, per gli opportuni confronti, agli esercenti comunicazione del registro-giornale ed ai privati l'esibizione delle note e fatture di cui al n. 2.

4. In caso di chiusura dell'esercizio ne verrà dato avviso quindici giorni prima al commissario civile, il quale provvede alla riscossione della tassa dovuta a tutto l'ultimo giorno della vendita, previo esame del registro-giornale.

5. Per le contravvenzioni alle disposizioni delle presenti norme saranno applicate dal giudice distrettuale le seguenti penalità:

a) per l'ammissione della dichiarazione prescritta dal n. 1, penale di L. 500;

La persistenza nel rifiuto a presentare la dichiarazione determinerà la sospensione dell'esercizio;

b) per il ritardo ad eseguire il versamento mensile della tassa dovuta oltre i termini prescritti nel n. 3 gli esercenti incorreranno in proprio in una soprattassa uguale al decimo delle somme non versate;

c) per la mancanza del registro-giornale delle vendite: penale L. 1000;

c) per l'omessa iscrizione di una vendita: penale uguale a dieci volte la tassa di bollo dovuta sulla vendita stessa, col minimo di L. 500;

d) per la falsa indicazione del prezzo di vendita: penale uguale a venti volte la tassa frodata, col minimo di L. 1000.

In caso di recidiva potrà applicarsi la sospensione dell'esercizio.

I commissari civili provvederanno alla pubblicazione dell'ordinanza e delle presenti norme agli albi comunali e negli esercizi interessati ed i giudici distrettuali all'albo dei giudizi.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

Allegato II.

Smercio della carta filigranata e bollata ordinaria a tassa fissa.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919 è posta in vendita nei territori occupati del Trentino e della Venezia Giulia la carta filigranata e bollata ordinaria a tassa fissa in uso nel Regno, dei seguenti tipi:

a) di dimensione ordinaria e cioè per ogni foglio altezza millimetri 307, larghezza millimetri 425 da
- L. 0.30
- L. 1
- L. 2
- L. 3
- L. 4
- L. 5

b) di minore dimensione e cioè di un quarto meno in mezzo foglio da { L. 0.05 L. 0.10 L. 0.20

Art. 2.

La carta potrà essere usata per gli atti civili, commerciali, giudiziari, amministrativi, per i quali sia dovuta, secondo le disposizioni in vigore, una tassa di bollo fissa o scalare, che corrisponda al prezzo dei singoli tagli della carta stessa.

Art. 3.

Sulla carta filigranata e bollata non si può eccedere il numero delle linee tracciate o scrivere fuori delle linee stesse o nei margini del foglio.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia, però ogni foglio intero stampato o litografato non può contenere più di 120 linee.

Art. 4.

È vietato:

a) di scrivere sul bollo della carta filigranata e bollata;

b) di far uso di qualunque specie di carta bollata che presenti alterazione nel bollo, nella litografia o nella dimensione;

c) di supplire con marche da bollo all'insufficienza della carta bollata.

Art 5.

Per le contravvenzioni alle norme che regolano l'uso della carta bollata valgono le disposizioni del testo unico della legge sulla tassa di bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 agosto 1918, n. 135, all. *A*, modificato dall'art. 8 del decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1114, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Ai funzionari, ufficiali ed agenti che abbiano accertate contravvenzioni compete la terza parte del prodotto della multa.

Addì 17 giugno 1919.

Il segretario generale per gli affari civili: d'ADAMO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta l'ordinanza 12 dicembre 1914 che vieta, fra l'altro, l'importazione nel Regno dei ruminanti, loro carni fresche o in qualsiasi modo conservate o preparate (anche in pacchi postali o ferroviari), degli altri loro prodotti e residui provenienti dal Marocco, a causa della peste bovina;

Atteso che da informazioni ufficiali risulta che da molto tempo il Marocco è immune da detta malattia;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Veduta l'ordinanza di polizia veterinaria 1° ottobre 1914;

Decreta:

L'ordinanza 12 dicembre 1914 anzidetta è revocata per le provenienze dal Marocco.

L'importazione dei ruminanti da detto paese resta subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'art. 28, comma 3° e 5° del citato regolamento di polizia veterinaria, e delle cautele speciali che il Ministero dell'interno si riserva di prescrivere caso per caso, in virtù del successivo comma 6°, su domanda di importazione, che dovrà essere fatta di volta in volta dagli interessati.

L'importazione stessa potrà effettuarsi attraverso ai porti di Genova, Civitavecchia e Napoli.

La presente ordinanza andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 giugno 1919.

Pel ministro: LUTRARIO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Duna* (Ugo Bassi).

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera austro-ungarica denominata *Duna* (Ugo Bassi), appartenente al porto di Fiume compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito il difensore il quale ha concluso che piaccia alla Commissione dichiarare la illegittimità della preda e non confiscabile la nave *Duna*; subordinatamente dichiarare non confiscabile detta nave perchè deve ritenersi di nazionalità e bandiera italiana; all'uopo riaprire l'istruttoria per procedere ai necessari accertamenti. Ancor più subordinatamente ove la Commissione volesse pronunciare la confisca disporre perchè contemporaneamente con la stessa sentenza si provveda per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito il commissario del Governo il quale concluse per l'accoglimento della fatta richiesta salvo sempre il procedimento a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che il sig. avv. Mario Villa nell'interesse della Società di navigazione Adria, che si afferma proprietaria del piroscafo si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del Commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Duna* (Ugo Bassi) della lunghezza di m. 99,10, laghezza 13,28, altezza metri 6,81, tonnellaggio brutto 2898,97, netto tonnellate 1798,63, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura o della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24

giugno 1915, di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Duna*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

Poichè gli articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1917, n. 600, riportanti le norme della dichiarazione di Londra non possono impedire l'applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè la nave deve considerarsi di nazionalità austriaca per la sua bandiera, e quindi confiscabile;

Che l'appartenenza della nave ad individui di nazionalità italiana, dovrà accertarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dopo la confisca ed in accoglimento dell'istanza formulata in udienza del rappresentante la Società Oriente ed accettata dal commissario del Governo;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Duna* presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, numero 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Ordina procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Daksa* (Monte Rosa).

Udita la relazione del commissario generale comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile austro-ungarica denominata *Daksa* (Monte Rosa), compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39.775 del Ministero della marina, delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito il difensore avv. Vella il quale si è costituito nell'interesse della navigazione a vapore Ragusa che reclama la proprietà del piroscafo ed ha concluso che piaccia alla Commissione dichiarare la illegittimità della preda e non confiscabile la nave; subordinatamente rigettare la domanda di confisca ostandovi un precedente giudicato della Commissione delle prede inglese; dichiarare non confiscabile la nave stessa perchè di nazionalità e bandiera italiana; riaprire l'istruttoria per procedere ai necessari accertamenti; ed in via più subordinata disporre perchè temporaneamente con la sentenza che la Commissione sarà per pronunciare disporre gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito il commissario del Governo il quale ha concluso per l'accoglimento della propria richiesta salvo sempre il procedimento a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che il piroscafo di bandiera austro-ungarica *Daksa* (Monte Rosa) di 4140 tonnellate lorde e 2644 tonnellate nette iscritto al porto di Ragusa e del quale reclama la proprietà la navigazione a vapore Ragusa, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle medesime compresa la nave *Daksa*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

Poichè gli articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1917, n. 600, riportanti le norme della dichiarazione di Londra non possono impedire l'applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè i giudizi che secondo si afferma si sarebbero svolti avanti la Commissione delle prede inglese intorno al piroscafo *Daksa* in epoca anteriore alla dichiarazione della nostra guerra contro l'Austria-Ungheria non possono esercitare alcuna influenza sullo stato giuridico della nave e sull'applicabilità in suo confronto delle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 30 maggio 1915, n. 814 e 24 giugno 1915, n. 1014:

Poichè la nave deve considerarsi di nazionalità austriaca per la sua bandiera e quindi confiscabile;

Che l'appartenenza della nave ad individui di nazionalità italiana dovrà accertarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dopo la confisca ed in accoglimento della istanza formulata in udienza dal difensore ed accettata dal commissario del Governo;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Daksa* (Monte Rosa) presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915,

Ordina procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi. n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Il termine fino al quale il Giudizio può concedere al debitore una dilazione di pagamento per crediti in denaro, stabilito con la Nostra Ordinanza 27 dicembre 1918, è prorogato al 30 settembre 1919.

Addì 24 giugno 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 giugno 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	85.17	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 22	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 giugno 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124.30 — Londra 37,05 — Svizzera 149,01 — New York 8,05 — Oro 146,89.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicato.

In esecuzione ed agli effetti dell'art 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1918, n. 693;

SI RENDE NOTO:

Che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze (supplemento n. 7 alla puntata n. 7 del 1° marzo 1919) sono stati pubblicati i quadri organici ed i ruoli di anzianità del personale dell' amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici per l'anno 1919.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 17 gennaio 1918:

Genitori.

Di Costanzo Marianna di Tito Vincenzo, soldato, L. 630 — Carrozzino Raffaele di Vincenzo, id., L. 630 — Pasetto Maria di Tortelli Gaetano, sergente, L. 1120 — Itri Marco di Domenico, soldato, L. 630 — Ciaralli Teresa di Latorre Luigi, id., L. 630 — Mesiti Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Manara Albina di Venturini Gaetano, id., L. 630 — Valentini Giustiniano di Flaminio, id., L. 630 — Gè Carlo Felice di Giuseppe, id., L. 630 — Cantù Carlo di Cesare, id., L. 630 — Angioletti Pietro di Angelo Giuseppe, id., L. 630 — Salandra Lucrezia di Ragosta Pasquale, id., L. 630.

Epifani Giuseppe di Stefano, soldato, L. 630 — Manneli Santo di Antonio, id., L. 630 — Bartoccetti Anastasio di Nazareno, id., L. 630 — Calderone Girolamo di Francesco, sergente, L. 1120 — Volvera Maria di Cavazza Felice, id., L. 1120 — Cortesi Giovanni di Paolo, soldato, L. 630 — Bongiovanni Filippo di Antonio, id., L. 630 — Bigerin Secondo di Michelangiolo, id., L. 630 — Lorenzon Angela di De Nardi Ferdinando, id., L. 630 — Wagner Vittorio di Mario, sottotenente, L. 1500 — Moreschi Antonia di Maj Paolo Valerio, soldato, L. 630 — D'Andrea Gabriele di Umberto, id., L. 420 — Franzelli Carlo di Carlo, id., L. 630.

Profilo Camilla di Campana Pietro Antonio, soldato, L. 630 — Mazzarello Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Bottino Caterina di Chiampo Pietro, id., L. 630 — Burato Rosa di Filippi Attilio, id., L. 630 — Bianchi Tarquinio di Anselmo, id., L. 630 — Giannini Raffaello di Giuseppe, id, L. 630 — Cascio Carmela di Scalone Salvatore, caporale, L. 840 — Marcucci Adriano di Aquilio, soldato, L. 630 — Di Biase Maria di Lo Cilento Francesco, id., L. 630 — Bisceglia Libero di Giuseppe id., L. 630.

Manfredda Damiano di Gaudenzio, caporale, L. 840 — Perotti Rosa di Bertagna Biagio, soldato, L 630 — Canedoli Giulia di Bazzana Angelo, id. L. 630 — Roselli Emilio di Felice, id., L. 630 — Vari Maria di Sinibaldi Angelo, id., L 630 — Locatelli Angela di Benetti Primo, id., L. 630 — Capellini Antonio di Mario, id., L. 630 — Natali Ottavio di Pasquale, caporale, L. 840 — Marinoni Rosa di Borghi Ernesto, soldato, L. 630 — Trapletti Giovanni Battista di Giuseppe, id., L 630 — Moceri Salvatore di Saverio, id., L. 630 — Grillo Vincenzo di Mauro Nicolò, id., L. 630 — Colucci Michele di Nicola, id., L. 630 — Calori Giuseppe di Enrico, id., L. 630 — Corradini Santino di Francesco, id., L. 420.

Raviglione Carlo di Sisto, soldato, L. 630 — Talerico Salvatore di Giuseppe, id., L 630 — Guidi Michele di Pasquale, sergente, L 1120 — Colla Enrico di Ettore, soldato, L. 630 — Capriolo Nazzareno di Benedetto, id., L. 630 — Caramelli Cesare di Alberto, id., L. 840 — Agnese G. Battista di Antonio, id, L. 505 — Campanile Nicola di Luigi, id., L. 630 — Tattini Alfonso di Adelmo, id., L. 630 — Caldirola Gaetano di Camillo, id., L. 630 — Talarico Angelina di Bruni Francesco, id., L. 630 — Bernardi Stefano di Luigi, id., L. 630 — Marchesi Cesare di Giuseppe, id. L. 630 — Calanchi Cleonice di Marchesi Giuseppe, id., L. 630 — Pipolo Pietro di Vito, id., L. 630 — Di Sirio Michele di Rocco, id., L. 630 — Pietropaolo Vincenzo di Ernesto, id., L. 630 — Pietrillo Maddalena di Casanova Luigi, id., L. 630 — Betti Niccolò di Angiolo, id., L. 630 — Bonaiuto Sebastiano di Antonino, id., L 630.

Taffera Giuseppe di Domenico, soldato, L. 630 — Novara Luigi di Francesco, id., L. 630 Spottoffi Leonilda di Chiti Pergentini, id., L. 630 — Zanivan Luigi di Pietro, id., L 630 — Varacalli Domenico di Giusepp, id., L. 840 — Franchina Maria di Carcione Sebastiano, id., L. 630 — Bocchetti Pasquale di Vincenzo, id, L. 630 — Chiti Torello di Modesto, id., L. 630 — Maci Giuseppe di Tito, id., L. 630 — Bellandi Torello di Lorenzo, id., L. 630 — Faccetti Maria di Maspel Giuseppe, id., L. 630 — Meazza Carolina di Gelmetti Angelo, id., L. 630 — Benecchi Italia di Vernizzi Carlo, id., L. 630 — Orlandi Pasquale di Tommaso, id., L. 630 — Piatti Martino Giuseppe, id., L. 630.

Fratelli.

Di Leo Maria Rosa ecc., fratelli di Andrea, soldato, L. 630 — Bertolaso Elisa di Augusto, id., L. 630 — Bombini Ottavia di Gino, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

Poincaré al presidente Wilson

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, ha offerto, stasera, un pranzo in onore del presidente Wilson e della signora Wilson e dei delegati plenipotenziari alla Conferenza pei preliminari di pace.

Assistevano il presidente del Senato, Dubost, il presidente della Camera, Deschanel, gli ambasciatori, i ministri, gli ex-presidenti del Consiglio, gli ex-ministri degli esteri, i marescialli e i presidenti delle principali Commissioni del Senato e della Camera.

Al *dessert*, il presidente Poincaré ha fatto il seguente brindisi:

« Signor presidente!

Nel momento in cui vi apprestate a lasciare l'Europa dopo avervi compiuto la nobile missione che vi eravate proposto, permettete che renda ancora una volta, a nome della Francia, un nuovo omaggio allo spirito di alta giustizia col quale preparaste, insieme ai rappresentanti dei popoli alleati ed associati, questa grande pace laboriosa in cui il diritto, salvato dalla nostra vittoria, sta definitivamente per scrivere le sue volontà di riparazione.

La lunga collaborazione che ha succeduto al cameratismo delle armi lascierà tra i due paesi ricordi i quali, aggiungendosi a tanti altri, hanno ancora arricchito il patrimonio indiviso delle nostre comuni tradizioni. Non dimenticheremo mai da parte nostra che, sotto la vostra illustre presidenza, i vostri valorosi soldati traversando i mari, vennero a combattere sul nostro suolo devastato a fianco delle truppe francesi, inglesi, belghe, italiane e portoghesi, per aiutarci a respingere l'invasore e difendere la libertà del mondo. Non dimenticheremo nemmeno, dopo tanto sangue versato e tante rovine accumulate, gli unanimi sforzi per cercare di dare un equo assetto all'umanità dilaniata e p r elevare un monumento duraturo alla pace universale.

Mai l'amicizia degli Stati Uniti e della Francia si è smentita nel passato. Essa avrà d'ora innanzi qualche cosa di ancora più intimo, di più profondo, di più sacro. Fra tutte le nazioni che cooperarono con noi alla redaz one di questa carta del diritto e di cui sono lieto di salutare qui i delegati, sussisteranno pure indissolubili vincoli. Quali che possano essere state in alcune ore, durante i complessi negoziati, le differenze dei punti di vista particolari, i popoli alleati ed associati compresero tutti che la permanenza delle loro amichevoli relazioni era per ciascuno di essi la prima garanzia dell'indipendenza e della sicurezza.

Dopo il trattato che sarà firmato sabato nel castello in cui l'impero tedesco, gettò, nascendo, la sua sfida alla giustizia, devono essere elaborati altri trattati ai quali è sospesa la sorte dell'Oriente e dai quali dipendono in gran parte i destini della stessa Europa.

Saranno appena asciugate le firme sul documento in cui la Germania sta per riconoscere le responsabilità e contrarre obblighi solenni, che dovremo continuare coll'Austria, colla Turchia e colla Bulgaria negoziati la cui pronta conclusione è non meno necessaria alla tranquillità del genere umano. Per condurre rapidamente a buon fine le nuove conversazioni, forse altrettanto difficili quanto le prime, noi ci teniamo strettamente uniti gli uni cogli altri e non ci lasciamo nè dividere nè sorprendere. Noi ripetiamo che è chiara quella coscienza della comunanza dei nostri interessi che sola ci permise di vincere, e che, se si perdesse questa nozione vitale, perderemmo fatalmente anche i frutti della vittoria.

Firmati i trattati, bisognerà che siano totalmente applicati; e la persistenza del nostro accordo non sarà meno indispensabile per tale esecuzione.

I delegati dei paesi vincitori non si sono riuniti fra loro per così lunghi mesi e non hanno convocato a Versailles i delegati della Germania vinta per avere nelle mani soltanto un semplice pezzo di carta.

Come voi, signor presidente, vogliamo tutti che la pace non sia una vana parola, che non sia una speranza fugace, che non sia un bagliore passeggero di gioia apparso una sera nell'Europa insanguinata. Come voi, vogliamo che la Società delle nazioni divenga una realtà benefica; come voi, vogliamo che tutte le clausole alle quali stanno per sottoscrivere i nostri nemici di ieri siano lealmente osservate senza sotterfugi.

Già troppi indizi vengono a dimostrarci che l'avvenire non ci dispenserà affatto, senza dubbio, da un attento controllo. Le navi affondate dagli equipaggi, le bandiere francesi bruciate dalla soldatesca, le strane voci d'armi dinanzi alle frontiere della Polonia resuscitata non sono affatto segni di pentimento e di ammenda. Le disposizioni che rivelano queste violazioni prima della firma di un trattato che ci si impegna a rispettare, ci impongono il dovere di vigilare accuratamente a che mani criminose non riaccendano presto o tardi alla sfuggita i focolari di incendio che ci sforzammo di soffocare.

La vera pace non uscirà che da una creazione continua. Questa creazione continua dovrà soprattutto essere un'opera collettiva dei popoli alleati ed associati. Ciò che è scritto e ciò che sta per essere firmato sarebbe ancora poca cosa se non riuscissimo a vivificarlo costantemente con quello spirito di concordia che presiedette alla redazione. Occorre che, dopo averci fatto vincere la guerra, l'armonia dei cuori e la convergenza delle volontà ci facciano vincere e conservare la pace.

Signor presidente, alzo il mio bicchiere in vostro onore e in onore della signora Wilson. Bevo all'immortalità della vecchia amicizia franco-americana; bevo all'indistruttibile unione di tutte le nazioni alleate ed associate ».

Wilson, rispondendo al brindisi, ha ringraziato per le parole pronunziate dal presidente della Repubblica francese e per le grandiose accoglienze rivolte più al popolo americano che alla sua persona.

Wilson ha espresso il suo dispiacere di lasciare la Francia, della quale ha veduto da vicino le sofferenze. Egli ha fatto una sintesi dei lavori compiuti dalla Conferenza durante gli ultimi sei mesi.

« Ci separiamo - egli ha detto - lasciando il lavoro del quale una parte è compiuta, ma un'altra parte comincia appena. Abbiamo stabilito la formula della pace, ma abbiamo soltanto delineato il piano del lavoro che si svilupperà e si consoliderà negli anni futuri.

Restiamo amici, cooperiamo ai compiti comuni che desteranno in noi idee comuni sui doveri e sui diritti degli uomini di ogni razza e di ogni nazione. Se realizzeremo ciò, avremo raggiunto un grande risultato.

In altri tempi le nazioni firmarono contratti temporanei, ma giammai come oggi formarono un'associazione permanente.

La guerra attuale fu dichiarata ingiustamente. Le nazioni devono unirsi in una Lega affinchè nell'avvenire sia impossibile ad una nazione scatenare una tale calamità ».

Wilson ha concluso dando alla Francia un addio, che non è un addio spirituale, ma soltanto formale, ed ha brindato a l'amicizia ed alla prosperità franco-americana ed alla comunione dei popoli per il bene dell'umanità.

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri

L'*Agenzia Stefani* comunica:

VARSAVIA, 25. — Giungono notizie allarmanti dal fronte tedesco. È generale l'impressione che i tedeschi siano per incominciare le operazioni militari contro la Polonia. Giunge notizia che la popolazione tedesca è insorta nei distretti ceduti alla Polonia dal trattato di Versailles.

Il movimento si estende in quella parte della grande Polonia che è ancora in possesso dei tedeschi, nella Warmia, nella Prussia oc-

cidentale e nell'alta Slesia. Gli insorti non riconoscono il nuovo Governo tedesco di Erzberger.

VARSAVIA, 25. — Il bollettino militare polacco annunzia: Distaccamenti tedeschi hanno attaccato varie località sul confine dell'alta Slesia. Gli attacchi, appoggiati dall'artiglieria tedesca, furono respinti. Sul fronte settentrionale, nel settore di Kujawy, continua l'attività dell'artiglieria tedesca. Durante la notte il nemico attaccò Cegielnica e Brzozk ed occupò temporaneamente quest'ultima. Fu respinto dal contrattacco nostro

Sul fronte meridionale tra Pozameze e Wieruszow abbiamo frustrato i tentativi nemici di traversare la Prosna. Verso sera l'artiglieria tedesca bombardò Wieruszow e incendiò la città. Negli altri settori calma. Nei dintorni di Herby è stato atterrato un aeroplano esploratore tedesco. L'osservatore e il pilota sono rimasti uccisi.

Ieri aeroplani tedeschi apparvero sopra a Aleksandrow.

VARSAVIA, 25. — I giornali pubblicano la notizia che Hindenburg si è recato a Kowno per cercare d'indurre il governo lituano ad iniziare le ostilità contro la Polonia, promettendo in caso di guerra di aiutare la Lituania con un corpo di volontari lituani della Prussia, e commentando il fatto che i tedeschi riconoscono in tal modo di avere una popolazione lituana nel proprio Stato e che ad essa non impediscono di unirsi con la madre patria purchè muova guerra alla Polonia.

LONDRA, 26. — Sul fronte della Russia meridionale la X armata bolscevica ha perduto il 75 per cento dei suoi effettivi. Le altre armate subirono anche esse gravi perdite. Un gran numero di unità dislocate su questo fronte sono state annientate.

WASHINGTON, 27. — Il dipartimento della guerra dichiara che le perdite totali in morti e feriti durante l'offensiva della Mosa e delle Argonne ascendono a 120.000 uomini, cioè il 10 per cento degli effettivi impegnati.

Il totale delle perdite americane in morti in queste battaglie è di 48.900 uomini. Gli Stati Uniti hanno armato in tutto 4.800.000 uomini; 2.086.000 sono stati trasportati oltremare, 1.300.000 hanno combattuto in Francia.

Il totale dei morti in guerra e per altre cause è di 112,422 uomini.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 27. — Secondo le ultime informazioni, i delegati tedeschi saranno accompagnati da un seguito di 17 persone, fra cui Schmi, consigliere intimo, specialista pel diritto delle genti, e Krauss, consigliere intimo, specialista per gli affari economici.

I delegati tedeschi sono partiti a mezzanotte da Berlino e giungeranno sabato mattina alle 7 a Parigi.

PARIGI, 27. — Clémenceau ha così risposto al *memorandum* presentato dalla Delegazione ottomana:

Il Consiglio delle principali potenze alleate ed associate non potrebbe ammettere la ricostituzione del territorio turco com'era prima della guerra, nè gli argomenti invocati dalla Delegazione.

Pur non mettendo in dubbio che i membri dell'attuale Governo turco riprovino individualmente la politica e gli atti dei loro predecessori, tuttavia in linea generale una nazione deve essere giudicata in base al Governo che ha avuto.

La Delegazione ottomana basa la pretesa della restituzione territoriale completa della Turchia sulla storia della dominazione turca nel passato e sullo stato attuale del mondo mussulmano.

Il Consiglio delle principali potenze alleate ed associate desidera di non accendere inutili controversie ed è ben disposto verso il popolo turco, di cui ammira le eccellenti qualità; però non può contare fra queste qualità la capacità di governare razze straniere. Infatti, in tutti i cambiamenti che si sono prodotti, non si trova un sol caso in Europa, in Asia o in Africa in cui lo stabilirsi della dominazione turca su un paese non sia stato seguito da una diminuzione di prosperità materiale e da un abbassamento del livello di cultura.

Sia tra i cristiani di Europa, sia tra i mussulmani in Siria, in Arabia ed in Africa, la Turchia non ha fatto che apportare la distruzione ovunque essa è stata vincitrice.

La evidente conclusione dei fatti sembrerebbe essere che la Turchia, senza la minima scusa e senza provocazione, ha attaccato, con deliberato proposito, gli alleati. Essendone stata sconfitta fa ricadere sui vincitori il grave peso di decidere i destini delle varie popolazioni del suo impero eterogeneo.

Il Consiglio delle principali potenze alleate ed associate desidera compiere il suo dovere, per quanto almeno concordi con i voti e con gli interessi permanenti delle popolazioni stesse; ma il *memorandum*, invocando le pretese rivalità religiose, chiede che l'Impero turco sia mantenuto integro, non tanto a vantaggio dei mussulmani e dei cristiani che vivono in Turchia, quanto per obbedire al sentimento religioso dei popoli che non conobbero mai il giogo turco.

Siffatta opinione non fu mai giustificata dai fatti. La storia della guerra dimostra che essa si basa sul vuoto.

Quale può essere la portata religiosa di una lotta nella quale la Germania protestante, l'Austria cattolica, la Bulgaria ortodossa e la Turchia mussulmana si unirono per saccheggiare i vicini?

Il massacro degli armeni cristiani e mussulmani inoffensivi per ordine del Governo turco fu l'unica occasione nella quale fu possibile apprezzare gli effetti di un fanatismo consapevole.

Il *memorandum* dichiara infine che la missione della Turchia è di dedicarsi ad una intensa cultura economica ed intellettuale. Se il capo della Delegazione ottomana vuol prendere l'iniziativa di questa importante evoluzione presso gli uomini di razza turca si mi riterrà e avrà l'appoggio che è in potere del Consiglio degli alleati di dargli.

PARIGI, 27. — La Delegazione austriaca alla Conferenza della pace ha protestato contro la decisione presa dalla Conferenza circa l'occupazione di Klagenfurt.

GINEVRA, 27. — Si annuncia che il colonnello House sarà il capo della Delegazione americana per la pace presso il Segretariato della Lega delle nazioni.

Egli si stabilirà a Ginevra nel prossimo autunno.

LONDRA, 27. — Secondo una informazione dell'*Agenzia Reuter*, non vi sarà sospensione delle misure militari nè del blocco nell'intervallo tra la firma del trattato di pace e la ratifica del trattato stesso da parte dei vari Parlamenti alleati.

Tale intervallo può andare da tre settimane ad un mese.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in lunga udienza, S. E. il tenente generale conte Alberico Albricci, ministro segretario di Stato per la guerra.

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla contessa Pes di Villamarina e dal conte di Collegno, ha visitato, ieri mattina, l'esposizione promossa dalla Società degli amatori e cultori di belle arti nel Palazzo delle esposizioni in via Nazionale

Trovavansi a ricevere l'Augusta visitatrice il presidente della Società, on. Manfredo Manfredi, ed alcuni membri del Consiglio e della segreteria.

S. M. percorse le varie sale con vivo interessamento, esprimendo parole di elogio per l'ordinamento ed il valore dei lavori esposti.

All'uscita dal palazzo S. M. venne acclamata dalla folla.

Stamane sono partiti per Parigi i delegati italiani ministro Tittoni, senatori Scialoja, Maggiorino Ferraris e Marconi.

Il delegato on. Crespi e il comm. De Martino, che assumerà le funzioni di segretario generale della Delegazione, si trovano già a Parigi.

Il Comando supremo, nell'intento di contribuire ad assicurare il sollecito funzionamento dell'ospizio marino di Valdotra (Capodistria), in modo che la benefica istituzione possa entro il più

breve tempo dare ricovero e ristoro ai bambini rachitici e scrofolosi ed agli orfani di guerra della Venezia Giulia, ha concesso alla Società degli amici dell'infanzia di Trieste, a cui l'ospizio appartiene, un'anticipazione di L. 100.000 per far fronte alle spese di restauro e di arredamento.

Notizie insussistenti. — Le notizie pubblicate da alcuni giornali relative al programma di smobilitazione ed a classi che saranno prossimamente smobilitate sono completamente insussistenti.

Il Comitato di guerra non si è ancora occupato di questo argomento che costituis e materia di studi.

È anche insussistente la notizia secondo cui il precedente Ministero aveva delibe ato la smobilitazione di tre classi.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Tokio telegrafa in data 19 corrente:

Mercato seta incerto quotasi Shinshu 1 1|2 15|'5 yen 2050. Le esportazioni della seta greggia dal 1° luglio 1918 al 15 giugno 1919 sono state per l'America balle 210.946. Europa 22 080, lo stok 5500. Mercato cascami attivo con rialzo Esportazioni per l'America balle 20.526. Europa 12.542, lo stok 15.000 Mercato bozzoli invariato.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 26. — Vengono segnalate soltanto azioni di secondaria importanza nell'Afghanistan.

In una riunione tenuta il 7 corrente, si dichiarò che l'emiro aveva annunciata la cessazione delle ostilità. Ma nel frattempo le notizie che ci giungono mostrano che gli afghani hanno invitato alcuni corrispondenti di giornali russi ed ungheresi a recarsi « sul fronte rivoluzionario anglo-afghano ». In seguito a ciò una missione bolscevica è partita il 10 corrente da Tasikaest alla volta di Kabul.

L'*Agenzia Reuter* dice di avere da buona fonte le seguenti informazioni: È disgraziatamente troppo vero che dobbiamo stare in guardia contro l'atteggiamento ambiguo che l'Ungheria tiene attualmente.

Nel suo discorso del 12 giugno, Bela Kun disse che, per guadagnare tempo, avrebbe intavolato trattative con l'Intesa; ma che non avrebbe obbedito ai suoi ordini. Dato quindi che l'Intesa non osi intervenire in Ungheria, è evidente che Bela Kun si abbandona a un doppio giuoco, che da un lato è di suo pieno gradimento e dall'altro egli compie di malavoglia.

Infatti, da una parte egli cerca di nascondere la mancata esecuzione degli ordini dell'Intesa, facendo circolare ogni sorta di voci a proposito di pretesi attacchi dei czeki; dall'altra facendo in gran segreto preparativi per gettarsi all'improvviso sul territorio czeko-slovacco.

SOUTHPORT, 27. — La Conferenza internazionale del lavoro ha approvato un certo numero di mozioni, fra le quali una contro il blocco, una che propone la creazione di imposte sul reddito, sui beni e sugli immobili ed un'altra che domanda la costituzione di una Banca nazionale per l'acquisto, da parte dello Stato, di tutti i mezzi di produzione.

Essa ha inoltre approvato una mozione propugnante l'azione diretta nei riguardi della questione russa.

Hanno votato in favore della mozione delegati rappresentanti 1,893,000 membri e contro delegati rappresentanti 935,000 membri.

Nella terza seduta della Conferenza internazionale del lavoro alla quale hanno preso parte i rappresentanti inglesi, francesi ed italiani, Henderson ha comunicato che era stato deciso di comune accordo di organizzare una dimostrazione generale in segno di protesta contro l'intervento degli alleati in Russia. Tale dimostrazione avrà per oggetto di distogliere i governi europei dall'aiutare una politica reazionaria in Europa.

Ciascun paese dovrà decidere se la manifestazione dovrà avere carattere politico oppure se si dovrà limitare ad una azione di carattere industriale.

MADRID, 27. — Il Senato e la Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei rispettivi uffici di presidenza.

Il marchese Figueros è stato eletto presidente della Camera con 167 voti.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di stabilire l'assoluta libertà di stampa nei riguardi dei resoconti parlamentari.

PARIGI, 27. — Domani, in occasione della firma del trattato di pace con la Germania, tutti gli uffici governativi saranno chiusi.

L'*Humanité* annuncia che la Commissione amministrativa permanente del partito socialista ha convocato il Consiglio nazionale per il 13 ed il 14 luglio allo scopo di stabilire l'atteggiamento del partito nei riguardi del trattato di pace.

Ha inoltre deciso di domandare alla Commissione permanente di Berna di riunire il Congresso internazionale prima del 1° del prossimo novembre.

L'AJA, 27. — Un comunicato odierno del Ministero degli interni assicura che questa mattina l'ex kronprinz si trovava ancora a Wieringen.

BASILEA, 27. — Si ha da Amburgo:

La guardia civile, le truppe del Governo e la milizia popolare sono riusciti a cacciare gli spartachiani dal municipio e dalla stazione centrale.

Cittadini armati hanno arrestato numerosi rivoltosi che saccheggiavano i negozi.

Sono stati respinti vari assalti contro il posto di polizia.

Si ha da Budapest:

Il Consiglio centrale esecutivo ha eletto martedì scorso i commissari del popolo.

Sono stati eletti:

Alessandro Garbai, presidente del Consiglio — Daucsak, vice presidente Fugen Varga, Georges Nyistor, Julius Longyel e Franz Bajakin, membri della presidenza del Consiglio in qualità di commissari del popolo.

Sono stati eletti inoltre i seguenti commissari:

Per gli affari esteri: Bela Kun — per gli affari militari: Bela Szampto — per gli interni: Eugen Sandler — per la giustizia: Peter Agoston — per la sanità pubblica: Anton Guth — per l'istruzione pubblica: Joseph Pogany.

I commissari del popolo tedesco e russo, dovendo, secondo la costituzione, essere nominati rispettivamente dalle Diete tedesca e russa, i commissari del popolo, Mauluer e Stegan, resteranno in funzione fino all'elezione dei loro successori.

WASHINGTON, 27. — A proposito dei massacri di cui gli israeliti sarebbero rimasti vittime in Polonia, il presidente Wilson ha comunicato al Senato che sta studiando l'invio di una Commissione per compiere un'inchiesta sui fatti avvenuti.

Il ministro degli Stati Uniti in Polonia sarebbe chiamato a Parigi per dare informazioni sulla situazione.

Il presidente Wilson ha poi dato incarico al ministro americano a Bucarest di compiere un'inchiesta sulle voci di fatti analoghi che si sarebbero verificati in Romania.

FIUME, 27. — Italia Garibaldi ha inviato, per mezzo del dott. Antoni, delegato del Consiglio nazionale a Parigi, alle donne fiumane il seguente dispaccio:

« Alle donne fiumane. — Il fato d'Italia si compie dalle Alpi al mare, dal Brennero al Quarnero. Lo spirito garibaldino, che non è spento nè si spegnerà mai, aleggia sulla diletta città di Fiume che sta scrivendo una fiera pagina di epopea italica.

Donne fiumane! Ora che i vostri figli, i vostri mariti, i vostri fratelli impugnano le armi per difendere la città natale che sta come sentinella sui ruderi del Vallo romano; ora che le vostre coorti, degne di vestire la camicia rossa, si apprestano a dare il cuore ed il sangue all'ideale della patria unita, con animo commosso, perchè conosce la vostra fede e il vostro ardente ed eroico patriottismo, vi mando il saluto e l'augurio della famiglia Garibaldi.

L'eco della vostra angoscia, il grido del vostro grande amore, spandendosi sul mare tutto nostro, da Fiume a Caprera, si ripercuote nella silente tomba, ove egli dorme. Dorme, ma vigila lo spirito alato che è in voi fiumani, che è nei soldati d'Italia, che ci trascina tutti al sacrificio come tutti ci porterà al trionfo. « Roma o morte! » e Roma fu nostra. « Italia o morte » e l'Italia sarà vostra, o fiumani.

Nel nome amato di Giuseppe Garibaldi, o donne fiumane, con affetto di sorella io vi bacio. — *Italia Garibaldi* ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*